

Albo 491/2025



**COMUNE DI PIGNATARO INTERAMNA
PROVINCIA DI FROSINONE**

MEDAGLIA DI BRONZO AL VALOR CIVILE

Tel. 0776/949012

Fax. 0776/949306

c.a.p. 03040 c.c.p. 13035035 cod. fisc. 8100305 060 6 ragioneria.pignataro@virgilio.it

pec: ragioneria.pignataroint@certippec.it pec: protocollo@pec.comune.pignatarointeramna.fr.it

ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

(nominato con Decreto del Presidente della Repubblica del 24.11.2022 ai sensi dell'art. 252 del
D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

Delibera 219 del 04 settembre 2025

**OGGETTO: NON AMMISSIONE ALLA MASSA PASSIVA [REDACTED]
[REDACTED] - FASCICOLO N. 158**

L'anno 2025, il giorno 04 del mese di settembre, alle ore 10:30 presso la sede del Comune di
Pignataro interamna (FR)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO LIQUIDAZIONE

DOTT. MARCO ALICANDRO

Premesso:

- che il Comune di Pignataro Interamna con delibera del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 02 dell'8 marzo 2018 ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;
- che con DPR del 27 aprile 2018 è stato nominato l'Organo Straordinario di Liquidazione per l'amministrazione e la gestione dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione di tutti i debiti dell'Ente, il Dott. Giulio Pesci;
- che in data 19 aprile 2021, il Commissario Straordinario nella persona del Dott. Giulio Pesci ha presentato le proprie dimissioni dall'incarico conferitogli;
- che con DPR del 07 giugno 2021 è stato nominato, in sostituzione del Dott. Giulio Pesci, il nuovo Organo Straordinario di Liquidazione per l'amministrazione e la gestione dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione di tutti i debiti dell'Ente, nella persona della Dott.ssa Simona Secchi;

- che in data 29 giugno 2022, il Commissario Straordinario nella persona della Dott.ssa Simona Secchi ha presentato le proprie dimissioni dall'incarico conferitole;
- che con DPR del 24 novembre 2022 è stato nominato, in sostituzione della Dott.ssa Simona Secchi, il nuovo Organo Straordinario di Liquidazione per l'amministrazione e la gestione dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione di tutti i debiti dell'Ente, nella persona del Dott. Marco Alicandro;
- che l'Organo Straordinario di Liquidazione si è insediato presso il Comune di Pignataro Interamna, ai sensi dell'art. 252, comma 2 del DLgs 267/200, con delibera n.01 del 22 dicembre 2022;
- con Deliberazione dell G.C. n. 80 del 04 settembre 2020 è stata adottata la modalità semplificata di liquidazione ai sensi dell'art. 258 del D. Lgs. N. 267/2000;

Vista l'istanza di ammissione alla massima passiva presentata da [REDACTED] nato a [REDACTED] (FR) il [REDACTED] CF. [REDACTED], con studio [REDACTED] in [REDACTED] (FR), [REDACTED] (Fascicolo n. 158), acquisita al protocollo dell'ente al n. 4472 del 31/07/2018, relativa alla richiesta di pagamento dei compensi spettanti per la difesa di alcuni Amministratori dell'Ente nel procedimento penale n. 3503/2013 presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Cassino, conclusosi per gli imputati con esito favorevole, al termine delle indagini preliminari, con richiesta di archiviazione del procedimento nei loro confronti, per l'importo complessivo di **Euro 12.606,80 (dodicimilaseicentosei/80);**

Richiamata la propria nota prot. n. 4132 del 26/06/2025, notificata a mezzo pec in pari data, con la quale, per le motivazioni ivi indicate, è stato comunicato [REDACTED] che *"il credito di cui all'istanza prot. n. 4472 del 31.07.2018 non è ammissibile alla massa passiva e che ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241/90, entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, l'istante ha diritto di presentare per iscritto osservazioni eventualmente corredate da documenti"*;

Vista la nota trasmessa dall'istante a questo Organismo Straordinario di Liquidazione con pec del 07/07/2025, con la quale si presentavano le osservazioni di cui all'art. 10 bis della L. 241/1990 al preavviso di non ammissione del 26/06/2025 prot. 4132 e si rappresentava che il Legislatore, all'art. 86 comma 5 del D.lgs. n.267/2000, prevede il rimborso delle spese legali per gli amministratori locali per rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato a condizione che il giudizio si concluda per l'imputato con assoluzione o con emanazione di provvedimento di archiviazione, precisando che tale rimborso debba avvenire senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

Considerato che, come esplicitamente previsto, il pagamento o il rimborso delle spese legali sostenute dagli amministratori debba avvenire *senza nuovi o maggior oneri per la finanza pubblica*, ciò comporta che la relativa spesa sia stata prevista in bilancio allo scopo di garantire il mantenimento degli equilibri tra entrate e spese della parte corrente del bilancio pluriennale e che conseguentemente è da escludere che si possano avanzare pretese di rimborso oltre i limiti di previsione e di copertura di quanto iscritto in bilancio e che neppure possa essere superata *l'assenza di imputazione iniziale*, così come indicato dalla Corte dei Conti e ribadito nel parere del Ministero dell' Interno prot. 26265 del 23.08.2024;

Ritenuto, pertanto, sulla base dell'istruttoria effettuata, per le ragioni sopra indicate, che non sussistano i presupposti per il riconoscimento del credito vantato, non rinvenendosi agli atti di questo Ente, come rappresentato nel preavviso di non ammissione del 26/06/2025 prot. 4132 trasmesso a mezzo pec all'istante e comprensivo di allegata attestazione dei responsabili dei servizi competenti resa ai sensi dell'art. 254 comma 4 del D.lgs. 267/200 e recante prot. 3907 del 12/06/2025, alcuno specifico stanziamento di bilancio iniziale a previsione e copertura quale presupposto necessario e imprescindibile per il riconoscimento della rimborsabilità della spesa;

Richiamati:

- l'art. 258 del d. lgs. 267/2000;
- il titolo VIII, capi II e III del D. lgs. 267/2000;
- l'art. 5 della legge 140/2004 che detta disposizioni per agevolare le procedure di risanamento gli enti in dissesto finanziario;

DELIBERA

Per tutte le motivazioni in premessa indicate che qui si intendono riportate e trascritte

- 1) **NON Ammettere** alla massa passiva l'istanza del creditore [redacted] nato a [redacted] (FR) il [redacted] CF. [redacted] con studio [redacted] in [redacted] (FR), [redacted] Fascicolo n. 158), acquisita al protocollo dell'ente al n. 4472 del 31/07/2018, relativa alla richiesta di pagamento dei compensi spettanti per la difesa di alcuni Amministratori dell'Ente nel procedimento penale n. 3503/2013 presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Cassino, conclusosi per gli imputati con esito favorevole, al termine delle indagini preliminari, con richiesta di archiviazione del procedimento nei loro confronti, per l'importo complessivo di **Euro 12.606,80 (dodicimilaseicentosei/80)**;
- 2) **Inviare** copia della presente deliberazione all'istante, [redacted];
- 3) **Dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 4, comma 6, del DPR 378/1993 disponendone la pubblicazione all'Albo pretorio oltre che sul sito istituzionale a cura dell'Ufficio segreteria dell'Ente;
- 4) **Trasmettere** copia della presente deliberazione, a cura della segreteria dell'Ente:
 - al Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale della Finanza Locale;
 - al Sindaco;
 - al Segretario Generale;
 - all'Organo di revisione economico-finanziaria;
 - al Responsabile del Servizio Finanziario.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR entro il termine di 60 giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica stessa.

Alle ore 13:00 la seduta è sciolta, previa redazione, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale di deliberazione.

Il Commissario Straordinario di Liquidazione
Dott. Marco Alexandre

